



STUDIO TOZZI & PARTNERS

Dott. Mauro Tozzi
Avv. Giorgio Smerilli
Dott. Domenico Orlando
Dott.ssa Aiello Luisa
Rag. Pascucci Silvia
Dott.ssa Francesca Di Blasio
Dott. Salvatore Francone

00193 Roma - via Terenzio n. 7 (angolo via Cola di Rienzo)
Telefoni: 06/68300678; 06/68803673; 06/81109711
Fax: 06/62207991
<mailto:mauro@studiotozzi.com>

1

Pagamento del contributo unificato nel processo tributario – Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2012 n. 2.

1. VERSAMENTO

L'art. 37 del D.L. 98/2001, ha modificato il D.P.R. 115/2002 introducendo anche nel contenzioso tributario il contributo unificato che ha sostituito l'imposta di bollo mutando radicalmente il sistema di tassazione degli atti processuali. Il Contributo unificato, deve essere determinato in base al valore della causa intendendosi per tale la maggiore imposta contestata nell'atto impugnato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della causa è costituito dalla somma delle stesse. Il versamento del contributo unificato per i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali è dovuto nelle seguenti misure:

VALORE CONTROVERSIA	AMMONTALRE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Fino a € 2.582,28	€ 30
Oltre € 2.582,28 fino a € 5.000	€ 60
Oltre € 5.000 fino a € 25.000	€ 120
Oltre € 25.000 fino a € 75.000	€ 250
Oltre € 75.000 fino a € 200.000	€ 500
Oltre € 200.000	€ 1.500

Il pagamento del contributo unificato può avvenire, alternativamente, tramite il modello F23, il contrassegno, adesivo o il bollettino postale.

Il sistema del bollo. Nel momento in cui si deposita il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria è necessario produrre la documentazione certificata dell'avvenuto pagamento del contributo unificato. Pertanto, se ad esempio, il contribuente versa il contributo presso una tabaccheria non occorre applicare la marca sull'originale del ricorso che verrà notificato alla controparte ma bensì si deve applicare sulla prima pagina della nota di iscrizione al ruolo¹. Sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze sono disponibili due modelli di nota iscrizione al ruolo, una per il primo grado e una per l'appello. In occasione della costituzione in giudizio, quindi, il contribuente dovrà allegare la ricevuta di pagamento del contributo unificato e il segretario controllerà la regolarità dell'atto.

Il pagamento tramite F23. Il pagamento del contributo unificato può avvenire anche tramite modello F23, recandosi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli agenti della riscossione o in via telematica. Per la compilazione del modello F23 occorre far riferimento alle istruzioni alla compilazione del suddetto modello e alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 27 febbraio 2002.

In tal senso si evidenzia che:

- ✓ Nel "campo 4" devono essere indicate le generalità del ricorrente ed il suo codice fiscale;
- ✓ Nel "campo 5" devono essere indicate, invece, le generalità del resistente;
- ✓ Nel "campo 6" della sezione inerente i dati del versamento, deve essere indicato il codice dell'ufficio giudiziario adito secondo l'elenco di cui alla tabella B dell'allegato 6 al D.M. 17 dicembre 1998.

¹ Occorre evidenziare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 180 ha annunciato che, dal 12 dicembre 2012, è operativo un nuovo contrassegno dedicato nello specifico al contenzioso tributario.



STUDIO TOZZI & PARTNERS

TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI (AGGIORNATA AL 17 OTTOBRE 2012)		
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	U01	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI	U04	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO	U06	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA	U09	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA	U10	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO	U13	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA	U14	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI	U15	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE D'AOSTA	U16	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO	U17	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA	U18	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO	U19	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO	U20	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA	U22	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI	U23	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	U24	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA	U26	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA	U27	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO	U30	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE	U32	
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI BOLZANO	U33	
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI TRENTO	U35	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO	U36	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA	U37	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO	U38	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO	U39	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA	U40	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA	U42	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA	U43	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GORIZIA	U44	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE	U45	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE	U46	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI UDINE	U48	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA	U50	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA	U51	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA	U53	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA	U54	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA	U55	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA	U56	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLÌ	U57	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI	U58	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA	U59	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA	U60	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA	U61	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA	U62	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA	U63	



STUDIO TOZZI & PARTNERS

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO	U64	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE	U65	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRATO	U66	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GROSSETO	U67	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO	U68	

3

TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI (AGGIORNATA AL 17 OTTOBRE 2012)		
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA	U69	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	U70	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA	U71	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA	U72	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA	U74	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA	U75	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERNI	U78	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA	U79	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	U80	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA	U83	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO	U84	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE	U87	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA	U88	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI	U89	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA	U91	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO	U93	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI L'AQUILA	U95	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI	U97	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA	V00	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO	V01	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	V02	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ISERNIA	V04	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO	V06	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO	V08	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI	V10	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO	V12	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI	V14	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI	V16	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA	V17	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE	V19	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO	V20	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA	V22	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO	V25	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE	V26	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	V28	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	V31	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MATERA	V32	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA	V35	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	V36	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	V38	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA	V40	



STUDIO TOZZI & PARTNERS

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA	V41	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA	V43	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO	V46	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	V49	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	V50	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	V52	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI	V53	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO	V55	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ORISTANO	V56	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI	V57	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA	Z55	

**TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
(AGGIORNATA AL 17 OTTOBRE 2012)**

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE	V63	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	V65	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	V70	
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI BOLZANO	V75	
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI TRENTO	V76	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO	V81	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA	V86	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA	V88	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA	V92	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA	Z01	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA	Z09	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE	Z11	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO	Z18	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO	Z20	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE	Z24	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA	Z29	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA	Z31	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA	Z37	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA	Z40	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA	Z46	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA	Z50	
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE	Z54	



STUDIO TOZZI & PARTNERS

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA	V41	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA	V43	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO	V46	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	V49	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	V50	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	V52	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI	V53	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO	V55	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ORISTANO	V56	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI	V57	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA	Z55	

**TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
(AGGIORNATA AL 17 OTTOBRE 2012)**

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE	V63	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	V65	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	V70	
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI BOLZANO	V75	
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI TRENTO	V76	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO	V81	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA	V86	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA	V88	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA	V92	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA	Z01	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA	Z09	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE	Z11	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO	Z18	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO	Z20	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE	Z24	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA	Z29	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA	Z31	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA	Z37	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA	Z40	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA	Z46	
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA	Z50	
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE	Z54	

- ✓ Il “campo 7” non deve essere compilato.
- ✓ Nel “campo 8” si deve essere riportare uno dei codici tra quelli elencati nella Tabella (aggiornamento del 18/02/2003) sottostante:

DESCRIZIONE	Codice
Commissione tributaria provinciale	1
Commissione tributaria regionale	2
Commissione tributaria centrale	3
Corte d'appello	4
Corte di cassazione	5
Conciliazione giudiziale	6
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15	7



STUDIO TOZZI & PARTNERS

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16	8
Art 15, Legge 27/12/2002 n. 289, e art 2, c. 48, Legge 24/12/2003 n. 350	9
Art 16, Legge 27/12/2002 n. 289, e art 2, c. 49, Legge 24/12/2003 n. 350	10

- ✓ Il “campo 9” (causale) deve riportare il codice PA “Processi verbali/ordin. di pagam. emessi da altri enti” come da tabella B riportata nelle istruzioni sulla compilazione degli F23.
- ✓ Il “campo 10” infine deve riportare l’anno di riferimento dell’atto e il numero dell’atto stesso. Se ci sono più parti resistenti (potrebbe essere il caso in cui il ricorso è notificato sia alla Direzione provinciale che ad Equitalia), in tale campo nello spazio denominato “numero” occorre indicare il numero di essi in cifra ad eccezione del primo, le cui generalità sono indicate nel “campo 5”.
- ✓ Il “campo 11” si deve riportare il codice tributo 171T come da risoluzione 104/E del 7 dicembre 2012. L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 7/12/2012 n.104, ha istituito gli appositi codici tributo per il pagamento, mediante il modello F23, del contributo unificato atti giudiziari, con specifico riferimento al contenzioso tributario. I nuovi codici, in vigore dal 12 dicembre 2012 sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO	FUNZIONE
171T	Contributo unificato dal 12/12/2012
941T	Contributo unificato fino al 31/12/2012
172T	Interessi dal 12/12/2012
173T	Contributo unificato (a seguito di invito dal 12/12/2012)
750T	Contributo unificato (a seguito di invito fino al 31/12/2012)
174T	Sanzioni dal 12/12/2012
699T	Sanzioni fino al 31/12/2012

- ✓ Il “campo 12” deve riportare la descrizione “contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali”.
- ✓ L’importo, “campo 13”, deve seguire le regole precedentemente illustrate.
- ✓ Il “campo 14” non deve essere compilato.

Il versamento tramite conto corrente postale. L’art. 192 comma 1 del DPR 115/2002 indica come corretto versamento quello che avviene mediante conto corrente postale intestato alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Per tale motivo, all’atto della costituzione in giudizio occorrerà depositare la ricevuta di pagamento rilasciata dalle poste. Tale bollettino rilasciato presso gli uffici postali, è stato approvato con il provvedimento del 19 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate².

La risoluzione n. 60 del 27 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare le istruzioni per la compilazione del bollettino postale.

Nello spazio superiore, precompilato, è riportato il numero di conto corrente.

Nello spazio sottostante invece devono essere indicate le generalità del ricorrente; infine, ancora sotto occorre indicare le generalità del resistente; nel caso in cui vi siano più convenuti bisogna indicare per esteso solo il primo nominativo di essi ed in cifra il numero dei resistenti nelle tre caselle poste sopra il riquadro compilato (esempio pertinente sarebbe quello di un ricorso notificato sia alla Direzione Provinciale che ad Equitalia).

Infine, sul retro del bollettino occorre riportare il codice fiscale del ricorrente e l’ufficio giudiziario competente.

2. VERSAMENTO OMESSO O INSUFFICIENTE

Nel caso in cui non si provvedesse a sanare un insufficiente o addirittura un omesso versamento, entro un determinato termine, del contributo unificato ciò comporterebbe l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative. L’art. 16 del DPR

² Il comunicato stampa n. 180 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2012 ha comunicato che sino a quando non verrà istituito uno specifico conto corrente per il processo tributario, sono validi i pagamenti effettuati sul c/c n. 57152043



STUDIO TOZZI & PARTNERS

7

115/2002 rinvia all'art. 71 del DPR 131 del 26 aprile 1986 per identificare l'irrogazione delle sanzioni e le stabilisce dal 100% al 200% dell'importo dovuto. La verifica della correttezza dell'adempimento spetta alla segreteria della Commissione Tributaria che può invitare la parte a regolarizzare la propria posizione ma non può rifiutare di ricevere l'atto, soprattutto nel caso in cui la regolarizzazione comporterebbe la tardività della costituzione in giudizio e quindi l'inammissibilità del ricorso. Con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 21 settembre 2011 la "segreteria deve controllare la presenza della dichiarazione di valore, la documentazione certificata del pagamento, la correttezza della compilazione del modello F23 e, ovviamente, della quantificazione del contributo unificato". Dopo aver verificato l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l'ufficio entro trenta giorni dal deposito dell'atto soggetto a contributo unificato, notifica al contribuente³ un invito al pagamento, con l'avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, le somme verranno iscritte a ruolo in base all'art. 248 del DPR 115/2002. In detta comunicazione è presente l'intimazione al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo, senza interessi e sanzioni. La parte deve, a questo punto, depositare in segreteria, entro dieci giorni, copia del modello F23. In questa specifica ipotesi, il codice tributo da utilizzare sarà il "173T". Nel caso in cui non si provvedesse ad adempiere all'intimazione di pagamento da parte della segreteria in tempo utile la parte rischierebbe dovrebbe compilare un F23 utilizzando il codice tributo "171T" per il contributo unificato e il codice tributo "172T" per gli interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di deposito del ricorso nonché rischierebbe l'irrogazione delle sanzioni amministrative. La competenza per il recupero del contributo unificato, così come per l'irrogazione delle sanzioni spetta alle segreterie delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali. Con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 21 settembre 2011, ricordata precedentemente, le segreterie sono invitate a osservare la seguente graduazione delle sanzioni:

- ✓ 33% dell'importo dovuto, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell'invito ma entro 60 giorni dalla sua notifica;
- ✓ 150% dell'importo dovuto, se il pagamento avviene tra il 61° e il 90° giorno successivo alla notifica dell'invito;
- ✓ 200% dell'importo dovuto, negli altri casi.

Come in precedenza accennato il codice tributo relativo alle sanzioni sarà il "174T".

La richiesta del pagamento unificato, vista l'assenza di specifici termini nel DPR 115/2002, può essere avanzata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale⁴.

3. MAGGIORAZIONE DELLA META' DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

L'art. 37, comma 6 lett. q), del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98: *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011 n. 155 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011) ha disposto testualmente quanto segue: *Art. 13 comma 3-bis*. "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà".

In questo caso, la segreteria, come specificato nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 2011, non esigerà immediatamente il contributo unificato maggiorato della metà, ma inviterà la parte a regolarizzare la propria posizione. A tal fine, è sufficiente il deposito di un "atto" contenente le dichiarazioni mancanti, che non dovrà essere nemmeno notificato alle altre parti. Secondo le direttive del paragrafo 7 della direttiva 2 del 2012 tale deposito dovrà avvenire entro trenta giorni dell'avvenuta costituzione in giudizio.

Naturalmente, nel caso in cui i ricorsi avessero un valore inferiore a Euro 2.582,28 e la parte decidesse di non conferire incarico ad un difensore abilitato, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 546/92, la maggiorazione si applicherebbe solo nel caso in cui non fosse indicato il codice fiscale.

³ In base alla direttiva Ministeriale n. 2 paragrafo 11 del 14 dicembre 2012, l'atto irrogativo di sanzioni viene notificato all'autore della violazione e non al domicilio eletto.

⁴ Direttiva Ministeriale n. 2 del 14 dicembre 2012 paragrafo ventisettesimo



STUDIO TOZZI & PARTNERS

4. ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Con l'introduzione del contributo unificato, in base all'art. 14 comma 3-bis del DPR 115/2002, il difensore dovrà indicare in calce al ricorso successivamente alle conclusioni, la dichiarazione di valore della causa.

Tale adempimento serve a consentire alla segreteria di verificare la correttezza dell'ammontare del contributo unificato. Nel caso in cui il difensore apponesse la dichiarazione di valore solo nella copia del ricorso depositata in segreteria e non anche nell'originale notificato alla/alle controparti, nessuna eccezione di inammissibilità potrà essere opposta, in base alla difformità tra originale e copia del ricorso, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 546/92.

La dichiarazione del valore della causa potrebbe avere una dicitura di questo tipo:

“Il sottoscritto Avv./Dott./Rag. in qualità di difensore abilitato del sig. o della società, giusta procura in calce del presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che in data..... è stato notificato n. e che il valore della causa ammonta ad Euro (indicando l'ammontare delle maggiori imposte richieste, al netto di sanzioni e interessi)”

L'assenza della dichiarazione di valore comporta, così come avviene nel processo civile, l'applicazione del contributo unificato nella misura massima di Euro 1.500,00. Tale violazione, come le precedenti, può essere sanata se, entro trenta giorni dalla costituzione in giudizio, il difensore deposita apposito atto in cui viene indicato il valore della lite. Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara con la sentenza del 12 giugno 2012 n. 239/1/12 e discordandosi, in parte, da quanto dichiarato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la maggiorazione del contributo unificato non può essere pretesa ove il contribuente o il suo difensore, successivamente alla notifica del ricorso ma prima dell'iscrizione a ruolo della causa abbia indicato il valore in apposito atto. Tale affermazione è tanto vera ed avviene praticamente in tutti i casi in quanto unitamente alla costituzione in giudizio viene depositata la nota iscrizione a ruolo, che contiene con precisione l'indicazione del valore della causa.

5. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

In base all'art. 21 del D.Lgs. 546/92, la parte può chiedere il rimborso del contributo unificato indebitamente pagato, entro il termine di decadenza biennale. Il rimborso può essere chiesto in base a qualsivoglia motivazione. Ad esempio, la parte, in relazione a casi dubbi come l'appello incidentale proposto per le sole spese processuali, può, a titolo cautelativo, prima pagare il contributo e, successivamente, presentare la domanda di rimborso e impugnare il silenzio (espresso o tacito) dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale.

6. LITI SULLA DEBENZA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Stante la natura fiscale del contributo unificato, le liti che dovessero sorgere relativamente alla sua debenza sarebbero devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. La sussistenza della giurisdizione tributaria è stata affermata dalla giurisprudenza con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9840 del 5 maggio 2011 che ha, inoltre, riconosciuto il carattere impugnabile dell'invito notificato dalla segreteria della Commissione Tributaria⁵. Il legittimo passivo, come previsto implicitamente dall'art. 247 del DPR 115/2002 è l'ufficio giudiziario dove è stato depositato l'atto oggetto del contributo, quindi la segreteria della Commissione Tributaria, incardinata nell'amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Proprio in virtù di ciò la L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 546/92, stabilendo che per i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti di recupero e/o di irrogazione di sanzioni sul contributo unificato gli uffici giudiziari possono stare in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale a essi sovraordinata.

7. DOCUMENTI ESPLICATIVI

Di seguito si riportano i modelli utili al versamento del contributo unificato, precisamente:

- Il modello F23 compilato;

⁵ Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara n. 239/1/12 del 12-06-2012 e Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 184/3/12 del 31-10-2012



STUDIO TOZZI & PARTNERS

Con riferimento al modello F23 abbiamo ipotizzato il caso di un contribuente (Mario Rossi) che ha ricevuto un avviso di accertamento n. TK5011101844/2012 contenente una richiesta di 74.000 euro di maggiori imposte e 15.000 euro di sanzioni amministrative tributarie). L'accertamento è stato emesso dalla DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA – UFFICIO CONTROLLI e proposto ricorso alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA.

- La prima pagina della Nota di Iscrizione al Ruolo (Provinciale), ove occorre applicare il contrassegno adesivo rilasciato dalla tabaccheria, pubblicata sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



STUDIO TOZZI & PARTNERS

INDICE

1. VERSAMENTO	pag. 1
2. VERSAMENTO OMESSO O INSUFFICIENTE	pag. 6
3. MAGGIORAZIONE DELLA META' DEL CONTRIBUTO UNIFICATO	pag. 7
4. ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA	pag. 8
5. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO	pag. 8
6. LITI SULLA DEBENZA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO	pag. 8
7. DOCUMENTI ESPLICATIVI	pag. 8